

REGOLA DELLA MADRE SANTA CHIARA

BOLLA DI PAPA INNOCENZO IV

[2744] ¹ Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio. ² Alle dilette figlie in Cristo Chiara abbadessa e alle altre sorelle del monastero di San Damiano d'Assisi, salute e apostolica benedizione.

[2745] ³ La Sede Apostolica suole acconsentire ai pii voti e benevolmente favorire gli onesti desideri di coloro che chiedono. ⁴ Ora, da parte vostra ci è stato umilmente richiesto che ci prendessimo cura di confermare con la nostra autorità apostolica ⁵ la forma di vita, secondo la quale dovete vivere comunitariamente in unità di spiriti e con voto di *altissima povertà* (¹), ⁶ che vi fu data dal beato Francesco e fu da voi spontaneamente accettata, ⁷ quella che il venerabile nostro fratello vescovo di Ostia e Velletri ritenne bene che fosse approvata, come è ampiamente contenuto nella lettera scritta a proposito dallo stesso vescovo.

[2746] ⁸ Noi pertanto, ben disposti ad accogliere la vostra supplica, ratificando di buon grado quanto sopra ciò è stato fatto dal medesimo vescovo, lo confermiamo col potere apostolico e l'avvaloriamo con l'autorità del presente scritto, ⁹ nel quale facciamo inserire parola per parola il testo della stessa lettera, che è questo:

[2747] ¹⁰ Rinaldo, per misericordia di Dio vescovo di Ostia e Velletri, alla sua carissima in Cristo madre e figlia Donna Chiara abbadessa di San Damiano in Assisi, ¹¹ e alle sorelle di lei, presenti e future, salute e paterna benedizione.

[2748] ¹² Poiché voi, figlie dilette in Cristo, avete disprezzato le vanità e i piaceri del mondo ¹³ e *seguendo le orme* (²) dello stesso Cristo e della sua santissima Madre, avete scelto di abitare rinchiuso e di dedicarvi al Signore in povertà somma per potere con animo libero servire a Lui, ¹⁴ noi, encomiando nel Signore il vostro santo proposito, di buon grado vogliamo con affetto paterno accordare benevolo favore ai vostri voti e ai vostri santi desideri.

[2749] ¹⁵ Per questo, accondiscendendo alle vostre pie suppliche, con l'autorità del signor Papa e nostra, confermiamo in perpetuo per voi tutte e per quelle che vi succederanno nel vostro monastero e con l'appoggio della presente lettera avvaloriamo la forma di vita e il modo di santa unità e di *altissima povertà* (³), che il beato padre vostro Francesco vi consegnò a voce e in scritto da osservare e che è qui riprodotta. ¹⁷ Ed è questa:

I.

NEL NOME DEL SIGNORE INCOMINCIA LA FORMA DI VITA DELLE SORELLE POVERE

[2750] ¹ La Forma di vita dell'Ordine delle Sorelle Povere, istituita dal beato Francesco, è questa:

¹ Cfr. 2Cor 8,2.

² Cfr. 1Pt 2,21.

³ Cfr. 2Cor 8,2.

² Osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

[2751] ³ Chiara indegna serva di Cristo e pianticella del beatissimo padre Francesco, promette obbedienza e riverenza al signor papa Innocenzo e ai suoi successori, canonicamente eletti e alla Chiesa Romana,

[2752] ⁴ E, come al principio della sua conversione, insieme alle sue sorelle, promise obbedienza al beato Francesco, così promette di mantenerla inviolabilmente ai suoi successori.

[2753] ⁵ Le altre sorelle siano tenute ad obbedire sempre ai successori del beato Francesco e a sorella Chiara e alle altre abbadesse, che le succederanno mediante elezione canonica.

II.

DI COLORO CHE VOGLIONO ABBRACCIARE QUESTA VITA E COME DEVONO ESSERE RICEVUTE

[2754] ¹ Quando qualcuna, per divina ispirazione, verrà a noi con la determinazione di abbracciare questa vita, l'abbadessa sia tenuta a chiedere il consenso di tutte le sorelle ² e se la maggioranza acconsentirà, la possa accettare, dopo aver ottenuto licenza dal signor cardinale nostro protettore.

[2755] ³ Se le sembrerà idonea ad essere accettata, la esamini con diligenza, o la faccia esaminare intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa.

[2756] ⁴ E se crede tutte queste cose, ed è risoluta a confessarle fedelmente e ad osservarle con fermezza sino alla fine; ⁵ e non ha marito, o se l'ha, ha già abbracciato la vita religiosa con l'autorità del vescovo diocesano ed ha già fatto voto di continenza; ⁶ e se, inoltre non è impedita dall'osservare questa vita da età avanzata o da qualche infermità o deficienza mentale, ⁷ le si esponga diligentemente il tenore della nostra vita.

[2757] ⁸ E se sarà idonea, le si dica la parola del santo Vangelo: che *vada e venda* tutte le sue sostanze e procuri di distribuirle ai *poveri* (⁴). ⁹ Se ciò non potesse fare, basta ad essa la buona volontà.

[2758] ¹⁰ Si guardino però l'abbadessa e le sue sorelle dal preoccuparsi per le cose temporali di lei, affinché ne disponga liberamente, come le verrà ispirato dal Signore. Il Se tuttavia domandasse consiglio, la indirizzino a persone prudenti e *timorate di Dio* (⁵), col consiglio delle quali vengano distribuiti i suoi beni.

[2759] ¹² Poi, tosati i capelli in tondo e deposto l'abito secolare, le conceda tre tonache e il mantello. ¹³ Da quel momento non le è più lecito uscire fuori di monastero, senza un utile, ragionevole, manifesto e approvato motivo.

[2760] ¹⁴ Finito poi l'anno della prova, sia ricevuta all'obbedienza, promettendo d'osservare sempre la vita e la forma della nostra povertà.

⁴ Cfr. Mt 19,21.

⁵ Cfr. At 13,16.

[2761] ¹⁵ Non si conceda a nessuna il velo durante il tempo della prova. ¹⁶ Le sorelle possono avere anche le mantellette per comodità e convenienza del servizio e del lavoro. ¹⁷ L'abbadessa poi le provveda di vestimenti con discrezione, secondo la qualità delle persone, i luoghi e i tempi e i paesi freddi, conforme vedrà essere richiesto dalla necessità.

[2762] ¹⁸ Le giovanette, accolte in monastero prima della legittima età, siano tosate in tondo ¹⁹ e, deposto l'abito secolare, indossino un abito da religiosa, come parrà all'abbadessa. ²⁰ Raggiunta poi l'età legittima, vestite alla maniera delle altre, facciano la loro professione.

[2763] ²¹ Ad esse, come alle altre novizie, l'abbadessa assegni con sollecitudine una maestra tra le più assennate del monastero, ²² la quale le istruisca con cura intorno al modo di vivere santamente da religiose e alle oneste costumanze secondo la forma della nostra professione. ²³ Le medesime norme si osservino nell'esame e nell'accettazione delle sorelle che presteranno il loro servizio fuori del monastero; esse però potranno usare calzature.

[2764] ²⁴ Non si ammetta nessuna a dimorare con noi in monastero se non sia stata ricevuta secondo la forma della nostra professione.

[2765] ²⁵ E per amore del santissimo Bambino, *ravvolto in poveri pannicelli e adagiato nel presepio* ⁽⁶⁾, e della sua santissima Madre, ammonisco, prego caldamente ed esorto le mie sorelle a vestire sempre indumenti vili.

III.

DELL'UFFICIO DIVINO E DEL DIGIUNO. DELLA CONFESSIONE E COMUNIONE

[2766] ¹ Le sorelle che sanno leggere celebrino l'ufficio divino secondo la consuetudine dei frati minori, e perciò potranno avere i breviari, leggendo senza canto. ² Se qualcuna, per un motivo ragionevole, a volte non potesse recitare leggendo le sue Ore, le sia lecito dire i *Pater noster*, come le altre sorelle.

[2767] ³ Quelle invece che non sanno leggere, dicano ventiquattro *Pater noster* per il Mattutino, cinque per le Lodi per prima, terza, sesta e nona, per ciascuna di queste Ore, sette; per il Vespro dodici; per Compieta sette. ⁵ Inoltre dicano ancora per i defunti sette *Pater noster* con il *Requiem* per il Vespro e dodici per il Mattutino, ⁶ quando le sorelle che sanno leggere sono tenute a recitare l'Ufficio dei morti. ⁷ Alla morte poi di una sorella del nostro monastero, dicano cinquanta *Pater noster*.

[2768] ⁸ Le Sorelle digiunino in ogni tempo. ⁹ Ma nel Natale del Signore, in qualunque giorno cada, possano rifocillarsi due volte. ¹⁰ Con le giovanette, le deboli e le sorelle che servono fuori del monastero, si dispensi misericordiosamente, come parrà all'abbadessa. ¹¹ Ma in tempo di manifesta necessità, le sorelle non siano tenute al digiuno corporale.

[2769] ¹² Si confessino almeno dodici volte l'anno, con licenza dell'abbadessa. ¹³ E devono guardarsi allora dal frammischiare altri discorsi che non facciano al caso della confessione e della salute dell'anima.

⁶ Cfr. Lc 2,7-12.

[2770] ¹⁴ Si comunichino sette volte l'anno, cioè: nel Natale del Signore, nel Giovedì santo, nella Resurrezione del Signore, nella Pentecoste, nell'Assunzione della beata Vergine, nella festa di san Francesco e nella festa d'Ognissanti.

[2771] ¹⁵ Per comunicare le sorelle, sia sane che inferme, è lecito al cappellano celebrare all'interno.

IV.

DELLA ELEZIONE E DELL'UFFICIO DI ABBADESSA. DEL CAPITOLO, DELLE RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DELLE DISCRETE

[2772] ¹ Nella elezione dell'abbadessa le sorelle siano tenute ad osservare la forma canonica.

[2773] ² Esse si procurino con sollecitudine di avere il ministro generale o provinciale dell'Ordine dei frati minori, ³ il quale mediante la parola di Dio le disponga alla perfetta concordia e alla utilità comune nelle elezioni da farsi.

[2774] ⁴ E non si elegga se non una professa. ⁵ E se fosse eletta una non professa o venisse data in altro modo non le si presti obbedienza se prima non avrà fatta la professione della forma della nostra povertà. ⁶ Alla sua morte, si faccia l'elezione di un'altra abbadessa.

[2775] ⁷ E se talora sembrasse alla generalità delle sorelle che la predetta non fosse idonea al servizio e alla comune utilità di esse, ⁸ le dette sorelle siano tenute ad eleggerne, quanto prima possono e nel modo sopraddetto, un'altra per loro abbadessa e madre.

[2776] ⁹ L'eletta poi consideri qual carico ha accettato sopra di sé e a Chi *deve rendere conto* (⁷) del gregge affidatole. ¹⁰ Si studi anche di presiedere alle altre più per virtù e santità di vita che per ufficio, affinché le sorelle, provocate dal suo esempio, le obbediscano più per amore che per timore

[2777] ¹¹ Si guardi dalle amicizie particolari, affinché non avvenga che, amando alcune più delle altre, rechi scandalo a tutte

[2778] ¹² Consoli le afflitte Sia ancora l'ultimo *rifugio delle tribolate* (⁸) perché, se mancassero presso di lei i rimedi di salute, non abbia a prevalere nelle inferme il morbo della disperazione.

[2779] ¹³ Conservi la vita comune in tutto, ma specialmente in chiesa, in dormitorio, in refettorio, nell'infermeria e nelle vesti. ¹⁴ E ciò è tenuta a fare allo stesso modo anche la sua vicaria.

[2780] ¹⁵ L'abbadessa sia tenuta a convocare a Capitolo le sue sorelle almeno una volta la settimana. ¹⁶ Ivi, tanto lei quanto le sorelle debbano accusarsi umilmente delle comuni e pubbliche mancanze e negligenze. ¹⁷ Ivi ancora discuta con le sue sorelle circa le cose da fare per l'utilità e il bene del monastero. ¹⁸ Spesso infatti il Signore manifesta ciò che è meglio al più piccolo.

⁷ Cfr. Mt 12,36; Eb 13,17.

⁸ Sal 31,7.

[2781] ¹⁹ Non si contragga alcun debito grave, se non di comune consenso delle sorelle e per manifesta necessità, e questo per mezzo del procuratore. ²⁰ Si guardi poi l'abbadessa con le sue sorelle dal ricevere alcun deposito in monastero, ²¹ poiché da ciò nascono spesso disturbi e scandali.

[2782] ²² Allo scopo di conservare l'unità della scambievole carità e della pace, tutte le responsabili degli uffici del monastero vengano elette di comune consenso di tutte le sorelle. ²³ E nello stesso modo si eleggano almeno otto sorelle delle più assennate, del consiglio delle quali l'abbadessa è obbligata a servirsi in ciò che è richiesto dalla forma della nostra vita.

²⁴ Se qualche volta sembrasse utile e conveniente, le sorelle possano anche e debbano rimuovere le responsabili e le discrete ed eleggerne altre al loro posto.

V.

DEL SILENZIO, DEL PARLATORIO E DELLA GRATA

[2783] ¹ Le sorelle osservino il silenzio dall'ora di compieta fino a terza, eccettuate le sorelle che prestano servizio fuori del monastero. ² Osservino ancora silenzio continuo in chiesa, in dormitorio e in refettorio soltanto quando mangiano. ³ Si eccettua l'infermeria, dove, per sollievo e servizio delle ammalate, sarà sempre permesso alle sorelle di parlare con moderazione. ⁴ Possano tuttavia, sempre e ovunque, comunicare quanto è necessario, ma con brevità e sottovoce.

[2784] ⁵ Non sia lecito alle sorelle accedere al parlatorio o alla grata, senza licenza dell'abbadessa o della sua vicaria; ⁶ e quelle che ne hanno licenza, non ardiscano parlare nel parlatorio, se non alla presenza e ascoltate da due sorelle.

[2785] ⁷ Non presumano poi di recarsi alla grata, se non siano presenti, assegnate dall'abbadessa o dalla vicaria, almeno tre di quelle otto discrete che furono elette da tutte le sorelle come Consiglio dell'abbadessa. ⁸ Questa forma nel parlare siano tenute ad osservarla per conto proprio anche l'abbadessa e la sua vicaria. ⁹ E quanto si è detto per la grata avvenga molto di rado; alla porta poi non si faccia in nessun modo. ¹⁰ A detta grata sia applicata dalla parte interna un panno, che non sia tolto se non quando si predica la divina parola o alcuna parli a qualcuno. ¹¹ Abbia inoltre una porta di legno, ben difesa da due differenti serrature in ferro, da imposte e chiavistelli, ¹² affinché, specialmente di notte, sia chiusa con due chiavi, una delle quali la tenga l'abbadessa e l'altra la sacrestana; ¹³ e rimanga sempre chiusa, fuorché quando si ascolta il divino ufficio e per i motivi sopra esposti. ¹⁴ Non è lecito assolutamente a nessuna parlare ad alcuno alla grata prima della levata del sole o dopo il tramonto.

[2786] ¹⁵ Al parlatorio poi, vi sia sempre, dalla parte interna, un panno che non deve essere rimosso per nessun motivo. ¹⁶ Durante la quaresima di san Martino e la quaresima maggiore nessuna parli al parlatorio, ¹⁷ se non al sacerdote per motivo di confessione o di altra manifesta necessità. Ciò è riservato alla prudenza dell'abbadessa o della sua vicaria.

VI.

LE PROMESSE DEL BEATO FRANCESCO E DEL NON AVERE POSSEDIMENTI

[2787] ¹ Dopo che l'altissimo Padre celeste si degnò illuminare l'anima mia mediante la sua grazia perché, seguendo l'esempio e gli insegnamenti del beatissimo padre nostro Francesco, io facessi penitenza, poco tempo dopo la conversione di lui, liberamente, insieme con le mie sorelle, gli promisi obbedienza.

[2788] ² Il beato padre, poi, considerando che noi non temevamo nessuna povertà, fatica, tribolazione, umiliazione e disprezzo del mondo, che anzi l'avevamo in conto di grande delizia, mosso da paterno affetto, scrisse per noi la forma di vita in questo modo: ³ «Poiché per divina ispirazione vi siete fatte figlie e ancelle dell'Altissimo sommo Re, il Padre celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la perfezione del santo Vangelo, ⁴ voglio e prometto da parte mia e dei miei frati, di avere sempre di voi, come di loro, attenta cura e sollecitudine speciale».

[2789] ⁵ Ciò che egli con tutta fedeltà ha adempiuto finché visse, e volle che dai frati fosse sempre adempito.

[2790] ⁶ E affinché non ci allontanassimo mai dalla santissima povertà che abbracciamo, e neppure quelle che sarebbero venute dopo di noi, poco prima della sua morte di nuovo scrisse per noi la sua ultima volontà con queste parole: ⁷ «Io frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e *perseverare* in essa *sino alla fine* (⁹). ⁸ E prego voi, mie signore e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà. ⁹ E guardatevi molto bene dall'allontanarvi mai da essa in nessuna maniera per l'insegnamento o il consiglio di alcuno».

[2791] ¹⁰ E come io, insieme con le mie sorelle, sono stata sempre sollecita di mantenere la santa povertà che abbiamo promesso al Signore Iddio e al beato Francesco, ¹¹ così le abbadesse che mi succederanno nell'ufficio e tutte le sorelle siano tenute ad osservarla inviolabilmente fino alla fine: ¹² a non accettare, cioè, né avere possedimenti o proprietà né da sé, né per mezzo di interposta persona, ¹³ e neppure cosa alcuna che possa con ragione essere chiamata proprietà, ¹⁴ se non quel tanto di terra richiesto dalla necessità, per la convenienza e l'isolamento del monastero; ¹⁵ ma quella terra sia coltivata solo a orto per il loro sostentamento.

VII.

DEL MODO DI LAVORARE

[2792] ¹ Le sorelle alle quali il Signore ha dato la grazia di lavorare, lavorino, dopo l'ora di terza, applicandosi a lavori decorosi e di comune utilità, con fedeltà e devozione, ² in modo tale che, bandito l'ozio, nemico dell'anima, *non estinguano lo spirito* (¹⁰) della santa orazione e devozione, al quale tutte le altre cose temporali devono servire.

[2793] ³ E l'abbadessa o la sua vicaria sia tenuta ad assegnare in capitolo, davanti a tutte, il lavoro che ciascuna dovrà svolgere con le proprie mani. ⁴ Ci si comporti allo stesso modo quando qualche persona

⁹ Cfr. Mt 10,22.

¹⁰ Cfr. 1Ts 5,19.

mandasse delle elemosine, affinché si preghi in comune per lei. ⁵ E tutte queste cose vengano distribuite dall'abbadessa o dalla sua vicaria col consiglio delle discrete a comune utilità.

VIII.

CHE LE SORELLE NON SI APPROPRIANO DI NULLA. DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DELLE SORELLE AMMALATE

[2795] ¹ Le sorelle non si appropriano di nulla, né della casa, né del luogo, né d'alcuna cosa, ² e *come pellegrine e forestiere* (¹¹) in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà con fiducia mandino per la elemosina. ³ E non devono vergognarsi, poiché il Signore *si fece per noi povero* (¹²) in questo mondo. ⁴ E questo quel vertice *dell'altissima povertà* (¹³), che ha costituito voi, sorelle mie carissime, eredi e regine *del regno dei cieli* (¹⁴), vi ha reso povere di sostanze, ma ricche di Virtù. ⁵ Questa sia la vostra *parte di eredità*, che introduce *nella terra dei viventi* (¹⁵). ⁶ Aderendo totalmente ad essa, non vogliate mai, sorelle dilette, avere altro sotto il cielo, per amore del Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre.

[2796] Non sia lecito ad alcuna sorella mandare lettere, o ricevere o dare cosa alcuna fuori del monastero, senza licenza dell'abbadessa. ⁸ Né sia lecito tenere cosa alcuna che non sia stata data o permessa dall'abbadessa. ⁹ Che se le venga mandato qualche cosa dai parenti o da altri, l'abbadessa gliela faccia consegnare. ¹⁰ La sorella poi, se ne ha bisogno, la possa usare; se no, né faccia parte caritatevolmente alla sorella che ne ha bisogno. ¹¹ Se poi le fosse stato mandato del denaro, l'abbadessa, con consiglio delle discrete, le faccia procurare ciò di cui ha bisogno.

[2797] ¹² Riguardo alle sorelle ammalate, l'abbadessa sia fermamente tenuta, da sé e per mezzo delle altre sorelle, a informarsi con sollecitudine di quanto richiede la loro infermità, sia quanto a consigli, sia quanto ai cibi ed alle altre necessità, ¹³ e a provvedere con carità e misericordia, secondo la possibilità del luogo. ¹⁴ Poiché tutte sono tenute a provvedere e a servire le loro sorelle ammalate, come vorrebbero essere servite esse stesse nel caso che incorressero in qualche infermità.

[2798] ¹⁵ L'una manifesti all'altra con confidenza la sua necessità. ¹⁶ E se una madre ama e nutre la sua figlia carnale, con quanta maggiore cura deve una sorella amare e nutrire la sua sorella spirituale!

[2799] ¹⁷ Quelle che sono inferme, potranno usare pagliericci e avere guanciali di piuma sotto il capo; ¹⁸ e quelle che hanno bisogno di calze e di materasso di lana, ne possano usare. ¹⁹ Le suddette inferme, poi, quando vengono visitate da quelli che entrano nel monastero, possano, ciascuna per proprio conto, rispondere brevemente con qualche buona parola a chi rivolge loro la parola.

[2800] ²⁰ Le altre sorelle, invece, che pur ne hanno licenza, non ardiscano parlare a quelli che entrano nel monastero, se non alla presenza e ascoltate da due discrete, designate dall'abbadessa o dalla sua vicaria. ²¹ Questa forma nel parlare siano tenute ad osservarla anche l'abbadessa e la sua vicaria.

¹¹ Cfr. Sal 38,13; 1Pt 2,11.

¹² Cfr. 2Cor 8,9.

¹³ Cfr. 2Cor 8,2.

¹⁴ Cfr. Mt 5,3; Lc 6,20.

¹⁵ Cfr. Sal 141,6.

IX.

DELLA PENITENZA A IMPORRE ALLE SORELLE CHE PECCANO, E DELLE SORELLE HE PRESTANO SERVIZIO FUORI DEL MONASTERO

[2801] ¹ Se qualche sorella, per istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente contro la forma della nostra professione e, ammonita due o tre volte dall'abbadessa o da altre sorelle, ² non si sarà emendata, mangi per terra pane e acqua in refettorio, alla presenza di tutte le sorelle, tanti giorni quanti sarà stata contumace, ³ e, se l'abbadessa lo riterrà necessario, sia sottoposta a pena anche più grave. ⁴ Frattanto, finché rimarrà ostinata, si preghi affinché il Signore disponga il suo cuore a penitenza.

[2802] ⁵ Tuttavia, l'abbadessa e le sue sorelle si guardino dallo adirarsi e turbarsi per il peccato di alcuna, ⁶ perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in se stesse e nelle altre.

[2803] ⁷ Se accadesse, il che non sia, che fra una sorella e l'altra sorgesse talvolta, a motivo di parole o di segni, occasione di turbamento e di scandalo, ⁸ quella che fu causa di turbamento, subito, prima di *offrire* davanti a Dio *l'offerta* (¹⁶) della sua orazione, non soltanto si getti umilmente ai piedi dell'altra domandando perdono, ⁹ ma anche con semplicità la preghi di intercedere per lei presso il Signore perché la perdoni. ¹⁰ L'altra poi, memore di quella parola del Signore: «*Se non perdonerete di cuore, nemmeno il Padre vostro celeste perdonerà voi* (¹⁷)», ¹¹ perdoni generosamente alla sua sorella ogni offesa fattale.

[2804] ¹² Le sorelle che prestano servizio fuori del monastero, non rimangano a lungo fuori, se non lo richieda una causa di manifesta necessità. ¹³ E devono andare per la via con onestà e parlare poco, affinché possano essere sempre motivo di edificazione per quanti le vedono. ¹⁴ E si guardino fermamente dall'aver rapporti o incontri sospetti con alcuno. ¹⁵ Né facciano da madrine a uomini e a donne, affinché per queste occasioni non nasca mormorazione o turbamento.

[2805] ¹⁶ Non ardiscano riportare in monastero le chiacchiere del mondo. ¹⁷ E di quanto si dice o si fa dentro siano tenute a non riferire fuori dal monastero nulla che possa provocare scandalo. ¹⁸ Se capitasse a qualcuna di mancare in queste due cose, per semplicità, spetta alla prudenza dell'abbadessa imporle con misericordia la penitenza. ¹⁹ Se invece lo facesse per cattiva consuetudine, l'abbadessa, secondo la qualità della colpa, col consiglio delle discrete imponga una penitenza.

X.

DELLA AMMONIZIONE E CORREZIONE DELLE SORELLE

[2806] ¹ L'abbadessa ammonisca e visiti le sorelle e le corregga con umiltà e carità, non comandando loro cosa alcuna che sia contro la sua anima e la forma della nostra professione.

[2807] ² Le sorelle suddite, poi, ricordino che hanno rinunciato alla propria volontà per amore di Dio. ³ Quindi siano fermamente tenute a obbedire alle loro abbadesse in tutte le cose che hanno promesso al Signore di osservare e che non sono contrarie all'anima e alla nostra professione.

¹⁶ Cfr. Mt 5,23.

¹⁷ Cfr. Mt 6,15; 18,35.

[2808] ⁴ L'abbadessa poi, usi verso di loro tale familiarità che possano parlarle e trattare con lei come usano le padrone con la propria serva, ⁵ poiché così deve essere, che l'abbadessa sia la serva di tutte le sorelle.

[2809] ⁶ Ammonisco poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che *si guardino* le sorelle *da ogni* superbia, vanagloria, invidia, *avarizia* (¹⁸), *cura e sollecitudine di questo mondo* (¹⁹), dalla detrazione e mormorazione, dalla discordia e divisione.

[2810] ⁷ Siano invece sollecite di conservare sempre reciprocamente l'unità della scambievole *carità, che è il vincolo della perfezione* (²⁰).

[2811] ⁸ E quelle che non sanno di lettere, non si curino di apprenderle, ⁹ ma attendano a ciò che soprattutto debbono desiderare: avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, ¹⁰ a pregarlo sempre con cuore puro e ad avere umiltà, pazienza nella tribolazione e nella infermità, ¹¹ e ad amare quelli che ci perseguitano, riprendono e accusano, ¹² perché dice il Signore: «*Beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli* (²¹). ¹³ *Chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvo* (²²)».

XI.

DELLA CUSTODIA DELLA CLAUSURA

[2812] ¹ La portinaia sia matura come condotta e prudente, e sia di età conveniente. Di giorno rimanga ivi in una cella aperta, senza uscio. ² Le si assegni anche una compagna idonea, la quale, la quale quando ci sarà bisogno, faccia in tutto le sue veci.

[2813] ³ La porta sia ben difesa da due differenti serrature in ferro, da imposte e chiavistelli, ⁴ affinché, specialmente di notte, sia chiusa con due chiavi, una delle quali la tenga la portinaia, l'altra l'abbadessa. ⁵ E di giorno non si lasci mai senza custodia e sia stabilmente chiusa a chiave. ⁶ Badino poi, con ogni diligenza e procurino che la porta non rimanga mai aperta, se non il minimo possibile secondo la convenienza. ⁷ E non si apra affatto a chiunque voglia entrare, ma solo a coloro cui sia stato concesso dal sommo pontefice o dal nostro signor cardinale.

[2814] ⁸ E non permettano che alcuno entri in monastero prima della levata del sole, né vi rimanga dopo il tramonto, se non l'esiga una causa manifesta, ragionevole e inevitabile. ⁹ Qualora per la benedizione dell'abbadessa, o per la consacrazione a monaca di qualche sorella, o per qualche altro motivo, venga concesso a qualche vescovo di celebrare la Messa nell'interno del monastero, si accontenti del minor numero possibile di compagni e ministri che siano di buona fama.

[2815] ¹⁰ Quando poi fosse necessario introdurre nel monastero qualcuno per compirvi dei lavori, l'abbadessa con sollecitudine ponga alla porta una persona adatta, ¹¹ che apra solo agli addetti ai lavori e

¹⁸ Cfr. Lc 12,15.

¹⁹ Cfr. Mt 13,22; Lc 21,34.

²⁰ Col 3,14.

²¹ Mt 5,10.

²² Mt 10,22.

non ad altri. ¹² Tutte le sorelle si guardino, allora, con somma diligenza, che non siano vedute da coloro che entrano.

XII.

DEL VISITATORE, DEL CAPPELLANO DEL CARDINALE PROTETTORE

[2816] ¹ Il nostro visitatore sia sempre dell'Ordine dei frati minori, secondo la volontà e il mandato del nostro cardinale. ² E sia tale che ne conosca bene l'integrità di vita. ³ Sarà suo compito correggere, tanto nel capo che nelle membra, le mancanze commesse contro la forma della nostra professione. ⁴ Egli stando in luogo pubblico, donde possa essere veduto dalle altre, potrà parlare a molte o a ciascuna in particolare, secondo riterrà più conveniente, di ciò che spetta all'ufficio della visita.

[2817] ⁵ Chiediamo anche in grazia, allo stesso Ordine, un cappellano con un compagno chierico, di buona fama, discreto e prudente, e due frati laici, amanti del vivere santo e onesto, ⁶ in aiuto alla nostra povertà, come abbiamo avuto sempre misericordiosamente dal predetto Ordine dei frati minori; ⁷ e questo per amore di Dio e del beato Francesco.

[2818] ⁸ Al cappellano non sia lecito entrare in monastero senza il compagno. ⁹ Ed entrando, stiano in luogo pubblico, così che possano vedersi l'un l'altro ed essere veduti dagli altri. ¹⁰ È loro lecito entrare per la confessione delle inferme che non potessero recarsi in parlatorio, per comunicare le medesime, per l'Unzione degli infermi, per la raccomandazione dell'anima. ¹¹ Per le esequie poi, e le messe solenni dei defunti, o per scavare o aprire la sepoltura, o anche per rassetarla, possono entrare persone idonee a sufficienza, secondo il prudente giudizio dell'abbadessa.

[2819] ¹² Inoltre le sorelle siano fermamente tenute ad avere sempre come governatore, protettore e correttore, quel cardinale della santa Chiesa romana che sarà stato assegnato ai frati minori dal Signor papa; ¹³ affinché suddite sempre e soggette ai piedi della stessa santa Chiesa, *salde nella fede* (²³) cattolica, osserviamo in perpetuo la povertà e l'umiltà del Signore nostro Gesù Cristo e della santissima Madre, e il santo Vangelo, come abbiamo fermamente promesso Amen.

[2821] ¹⁴ Dato a Perugia, il ¹⁶ settembre, l'anno decimo del pontificato del signor papa Innocenzo IV.

[2822] ¹⁵ Pertanto a nessuno sia lecito invalidare questa scrittura della nostra conferma od opporvisi temerariamente. ¹⁶ Se qualcuno poi presumerà di attentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in Assisi, il ⁹ agosto, l'anno undicesimo del nostro pontificato.

²³ Cfr. Col 1,23.